



Comune di Montecarlo

**Regolamento per la Disciplina
delle Attività di Barbiere,
Parrucchiere, Estetista e Affini**

Indice

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1 Oggetto del Regolamento	pag.3
Art.2 Autorizzazione Amministrativa	pag.3
Art.3 Distanze minime tra esercizi	pag.4
Art.4 Commissione Consultiva	pag.5

CAPO II

Norme per l'esercizio ed il rilascio dell'Autorizzazione

Art.5 Domanda di autorizzazioni	pag.6
Art.6 Istruttoria del procedimento	pag.6
Art.7 Tipologia delle Autorizzazioni	pag.7
Art.8 Attività integrate	pag.7
Art.9 Vendita di prodotti	pag.7
Art.10 Sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione	pag.7

CAPO III

Gestione d'esercizio

Art.11 Trasferimento di sede	pag. 8
Art.12 Ampliamento	pag.8
Art.13 Cessazione d'attività o modificazione della titolarità d'impresa	pag. 8
Art.14 Modifica di ragione sociale o composizione societaria	pag. 9
Art.15 Ricorsi	pag. 9

CAPO IV

Requisiti igienico-sanitari

Art.16 Norme igienico-sanitarie	pag.10
---------------------------------	--------

Art.17 Requisiti dei locali	pag.10
-----------------------------	--------

CAPO V

Modalità di svolgimento dell'attività

Art.18 Orari	pag.10
Art.19 Pubblicità	pag.11

CAPO VI

Controlli e sanzioni

Art.20 Controlli	pag.11
Art.21 Sanzioni	pag. 11
Art.22 Attività abusive	pag. 12

CAPO VII

Norme transitorie finali

Art.23 Norme transitorie	pag. 12
Art. 24 Abrogazione norme precedenti	pag. 13
Art. 25 Entrata in vigore	pag. 14

ALLEGATO A	Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere, estetista	pag. 15
------------	---	---------

CAPO I

Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna (di seguito denominata parrucchiere) e d'estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone e di capitale, svolte in luogo pubblico o privato in tutto il territorio comunale, sono disciplinate dalla Legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 Gennaio 1990, n. 1, dalla Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 74, e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in ospedali, case di cura, palestre, club, circoli privati, negozi, di profumeria, ed in qualunque altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Ai fini di cui al presente Regolamento si assumono le definizioni seguenti:
 - a Attività di BARBIERE: comprende le seguenti prestazioni, esercitate su persone di sesso maschile: taglio e acconciatura dei capelli, rasatura della barba, prestazioni semplici di pedicure e manicure e servizi tradizionalmente complementari quali, ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
 - b Attività di PARRUCCHIERE : comprende le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari oltre a quelli relativi al trattamento estetico dei capelli; prestazioni semplici di pedicure e manicure.
 - c Attività di ESTETISTA : è esercitata su persone di entrambi i sessi, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e l'impiego degli apparecchi elettromeccanici per uso esterno sono regolamentate dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 74. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

ARTICOLO 2

Autorizzazione amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato a specifica autorizzazione comunale, rilasciata con provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 3, in presenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia valida per l'intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati. E' fatto divieto di esercitare l'attività in modo ambulante, sia in forma itinerante sia su posteggio.
2. Le attività possono essere svolte anche:
 - a) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento e siano distinte da quelli adibiti a civile abitazione.
 - b) presso il domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese in possesso di relativa qualifica autorizzate ad operare in sede fissa, solo occasionalmente in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento svolte in ospedali, case di cura, residenze per anziani sono autorizzate nel rispetto del presente regolamento a soggetti in possesso della qualifica professionale . Nel caso in esame non opera quanto previsto al successivo art. 3 circa l'osservanza del vincolo delle distanze. L'autorizzazione dovrà essere rivolta agli utenti e/o degenti della struttura e riportare il vincolo di intrasferibilità dai locali autorizzati.

ARTICOLO 3

Distanze minime tra esercizi

1. Il territorio comunale ai fini del presente regolamento viene suddiviso nelle zone di seguito indicate ed evidenziate nella cartografia allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.:

ZONA 1: Centro Storico e zona collinare;

ZONA 2: Versante Valdinievole;

ZONA 3: Versante Lucchese;

2. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio di tipologia ricompresa tra quelle di cui al successivo art. 7, può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura e i preesistenti della stessa tipologia, intercorra almeno la seguente distanza:

ZONA 1: 100 m.

ZONA 2: 300 m.

ZONA 3: 350 m.

3. Le distanze sopra riportate devono essere rilevate tra le mezzerie degli ingressi dei locali anche secondari (qualora l'esercizio sia ubicato in uno stabile ai piani, si considera l'ingresso allo stabile) e vengono misurate secondo il percorso pedonale più breve, a partire dal nuovo esercizio; l'attraversamento delle strade, piazze, ecc., verrà fatto ad angolo retto. Le distanze stabilite per ciascuna zona si applicano solo per gli esercizi della stessa tipologia, anche nel caso di attività integrate; la distanza stabilita ai sensi del presente articolo per la zona dove avrà sede l'esercizio deve essere rispettata anche nei confronti degli esercizi della zona confinante. Ai fini del presente articolo gli esercizi di parrucchiere e quelli esistenti di parrucchiere uomo e parrucchiere donna, sono equiparati.

ARTICOLO 4

Commissione consultiva

1. La commissione consultiva comunale prevista dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161; dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142 , integrata ai sensi della Legge Regionale 17 ottobre 1994, n. 74, attuativa della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 è così composta:
 - o Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - o n. 5 rappresentanti delle categorie artigianali designati dalle Organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello provinciale, di cui n 3 per l'attività di barbiere, parrucchiere e n. 2 per l'attività di estetista;
 - o n. 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - o Funzionario Medico dell'Azienda USL. competente per territorio, o suo delegato;
 - o Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
 - o n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato
2. Funge da segretario della commissione il Responsabile dello Sportello Unico.
3. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per la durata di 4 anni e comunque fino all'insediamento della nuova. I suoi componenti possono essere riconfermati.
4. I componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della commissione a seguito di dimissioni, decesso o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
5. La commissione consultiva comunale esprime pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) redazione ed eventuali modifiche del regolamento comunale, sentite le organizzazioni di categoria;
 - b) sospensione o revoca dell'autorizzazione.
 - c) Variazioni di orari e/o eventuali deroghe
6. Il Presidente ha facoltà di richiedere alla Commissione la formulazione di

pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su ogni problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.

7. La Commissione è convocata a mezzo lettera raccomandata dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione la commissione è validamente riunita con la presenza di almeno quattro componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

CAPO II

Norme per l'esercizio ed il rilascio dell'Autorizzazione.

ARTICOLO 5

Domanda di autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato in possesso dei prescritti requisiti professionali e della disponibilità dei locali nei quali esercitare l'attività deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive domanda redatta in carta legale esclusivamente su apposita modulistica e corredata di tutti gli allegati in essa richiesti
2. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo generale del Comune. In caso di spedizione con raccomandata, fa fede la data di ricevimento della stessa. Qualora siano presentate nello stesso giorno, come sopra determinato, più domande, viene data la precedenza a quelle di concentrazione e/o di trasferimento.

ARTICOLO 6

Istruttoria del Procedimento

1. L'ufficio comunale competente svolge l'istruttoria dei procedimenti di rilascio o di diniego delle autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle norme legislative regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.
Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori il responsabile dispone d'ufficio l'accertamento dei requisiti richiedendo od acquisendo :
 - la verifica delle prescrizioni igieniche e sanitarie riguardanti i locali, gli impianti e le attrezzature previa richiesta all'Azienda U.S.L. nei termini di cui al D.P.R. 447/98;
 - la verifica della conformità urbanistica, edilizia e della destinazione d'uso dei locali ai competenti servizi Tecnici comunali, fornendo la documentazione

- presentata a tale scopo dall'interessato;
 - gli accertamenti ed i controlli di natura amministrativa alla Polizia Municipale fornendo la documentazione presentata a tale scopo dall'interessato;
3. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dall'atto finale, di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione devono essere completate e notificate nei termini di cui al D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni
 4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione l'interessato ha sei mesi di tempo per ritirare l'autorizzazione ed iniziare l'attività, dandone tempestiva comunicazione, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque non oltre un anno.
 5. Del rilascio dell'autorizzazione e dell'effettivo inizio dell'esercizio di attività viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) Ufficio Tributi del Comune;
 - d) Azienda U.s.l.

ARTICOLO 7

Tipologia delle Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, vengono rilasciate solo per una o più delle seguenti tipologie (in quest'ultimo caso sempre in forma distinta):
 - a) Barbiere;**
 - b) Parrucchiere;**
 - c) Estetista.**

ARTICOLO 8

Attività integrate

1. E' possibile l'esercizio congiunto di più attività nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.
2. Il titolare dell'esercizio deve ottenere le relative autorizzazioni e la disponibilità dei locali, che devono essere distinti e funzionalmente collegati, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

Vendita prodotti

1. Le imprese artigiane autorizzate ai sensi del presente regolamento a svolgere l'attività di estetista, barbiere e parrucchiere che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non sono sottoposte alla normativa prevista dal D..legs. 31.03.1998 n.114

ARTICOLO 10

Sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione

- 1) La sospensione dell'attività di un esercizio avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi , deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto; essa non può comunque superare il termine di 3 mesi, prorogabili fino ad 1 anno complessivo per gravi motivi (indisponibilità fisica dei titolari, demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e di sfratto) e comporta il deposito dell'autorizzazione presso il Comune.
- 2) Nel caso descritto al comma precedente, ovvero in caso di chiusura dell'esercizio già avviato oltre i termini previsti, il Responsabile dello Sportello Unico dispone, previo accertamento, la revoca dell'autorizzazione.

CAPO III

Gestione d'esercizio

ARTICOLO 11

Trasferimento di sede

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda allo Sportello Unico Attività Produttive osservando le norme del presente regolamento, salvo le deroghe previste al precedente articolo 3.
- 2) In caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile, ecc.) il Responsabile dello Sportello Unico può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali nella medesima zona, derogando alle norme di distanza fra esercizi stabiliti dal precedente art. 3.

ARTICOLO 12

Ampliamento

- 1) L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente deve essere autorizzato dal Responsabile dello SUAP ai sensi dell'art.2 con conseguente rilascio di nuova autorizzazione.

ARTICOLO 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione d'attività il titolare deve darne comunicazione al competente Ufficio Comunale e riconsegnare l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto l'intestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante o chi per esso abbia i prescritti requisiti
3. Il subentrante come sopra indicato già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato domanda di voltura.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, invalido, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. La domanda da produrre nelle fattispecie di trasferimento in gestione e in proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte deve essere redatta e completata secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento; alla medesima dovranno essere allegati:
 - a. copia dell'atto d'Affitto di Azienda, registrato ai sensi di legge per trasferimento della sola gestione;
 - b. copia dell'atto di Cessione di Azienda, registrato ai sensi di legge per subingresso per atto tra vivi
 - c. certificato di morte e Atto Notorio dal quale risultino gli eredi legittimi per

subingresso a causa di morte

6. Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla scadenza è sostituita da altra autorizzazione intestata al titolare dell'attività, il quale ha diritto ad ottenerla sempre che ne faccia richiesta scritta, in bollo, al Sindaco, entro 3 mesi dalla data di cessazione dell'affittanza.

ARTICOLO 14

Modifica di Ragione Sociale o composizione societaria

1. E' fatto obbligo di comunicare, per l'aggiornamento dell'autorizzazione, entro trenta giorni, in conformità al disposto di cui all'art.2, la modifica della ragione sociale delle imprese (ivi compreso lo scioglimento di società) e nel caso di immissione e/o uscita di Soci che svolgono attività, dalla società.
2. La mancata richiesta, di cui al precedente punto 1, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, del presente regolamento.

ARTICOLO 15

Ricorsi

1. Contro il provvedimento che rifiuti, motivatamente, l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso il ricorso nei termini di legge.

CAPO IV

Requisiti Igienico -Sanitari.

ARTICOLO 16

Norme igienico~sanitarie

1. L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta alla competente Unità Operativa dell'Azienda USL operante sul territorio comunale.

ARTICOLO 17

Requisiti dei locali

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, in possesso dei requisiti descritti nel documento che, allegato sotto la lettera "A", costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo.

CAPO V

Modalità di svolgimento delle attività

ARTICOLO 18

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.4. Gli orari dovranno essere portati a conoscenza, a cura del Comune, alle Organizzazioni sindacali e agli interessati, e pubblicizzati.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di osservare scrupolosamente l'orario stabilito.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività oltre il limite di orario a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso
4. Qualora i titolari degli esercizi in questione siano muniti di autorizzazione di commercio di cui al D.lgs 114/98, l'esercizio stesso per quanto attiene l'attività commerciale, dovrà seguire l'orario stabilito per l'attività prevalente.
5. I trasgressori saranno puniti a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. In caso di recidiva il Sindaco dispone la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 19

Pubblicità

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a. l'Autorizzazione amministrativa all'esercizio;
 - b. il tariffario delle prestazioni;

- c. il cartello riportante l'orario giornaliero, visibile dall'esterno;
 - d. l'avviso del periodo di chiusura, per ferie od altro motivo, visibile dall'esterno.
2. I trasgressori saranno puniti a norma dell'articolo 21 del presente regolamento.

CAPO VI

Controlli e Sanzioni

ARTICOLO 20

Controlli

1. Gli Agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOLO 21

Sanzioni

1. I contravventori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente
- a. Per aver esercitato l'attività senza autorizzazione, ovvero per aver esercitato attività diversa da quella autorizzata ovvero aver esercitato attività in difformità dall'autorizzazione
Barbieri e Parrucchieri: da € 54,00 a € 464,00
Estetiste: da € 516,00 a € 1.032,00
 - b. Nei confronti di chi esercita l'attività di Estetista senza i requisiti professionali, di cui all'art. 3 della Legge 1/90, è inflitta, sulla base della L.R. 74/94, la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00
 - c. Per inosservanza delle norme igienico sanitarie: da € 51,00 a € 309,00
 - d. 4) Per aver abusivamente ceduto ad altri l'autorizzazione conseguita:
da € 51,00 a € 309,00
 - e. 5) Per trasferimento dell'attività od ampliamento abusivo:
 - senza istanza; da € 51,00 a € 309,00
 - con istanza, ma senza autorizzazione: da € 25,00 a € 154,00

- f. 6) Per non aver rispettato l'orario da € 25,00 a € 154,00
- g. 7) Per non aver rispettato quanto previsto dagli artt. 10 (comma 1) e 19 del presente regolamento:
per ciascuna infrazione: da € 25,00 a € 154,00
- h. 8) Per non aver comunicato le notizie previste dal presente regolamento all' art. 14 comma I da € 25,00 a € 154,00

ARTICOLO 22

Attività abusive

1. Il Responsabile competente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, ovvero difformità della stessa, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VII

Norme transitorie e finali.

ARTICOLO 23

Norme transitorie

1. Coloro che sono in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare l'attività anche se i locali non rispondono completamente ai requisiti previsti dal documento allegato sotto la lettera A di cui all'articolo 17
2. In caso di trasferimento e in caso di ampliamento, ove tecnicamente possibile, delle attività descritte al comma precedente è fatto obbligo di adeguare i locali a quanto previsto dal presente regolamento.
3. Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento di parrucchiere uomo o parrucchiere donna, i titolari hanno facoltà di esercitare sia sull'uomo che sulla donna, purché in possesso della relativa qualifica professionale, facendo espressa richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione. I barbieri dovranno presentare richiesta di aggiornamento, previo

ottenimento della relativa qualifica professionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 24

Abrogazione norme Precedenti

1. Il presente regolamento abroga, a tutti gli effetti, quello precedente. Entra in vigore dopo l'approvazione e pubblicazione ai sensi di legge. Fino alla sua entrata in vigore continua ad applicarsi il regolamento precedente.
2. Per quanto non previsto nel regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

CAPO VIII

ALLEGATO A __Requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere, estetista